ANNO V 1852 - N° 131

L'OPINIONE

Martedì 11 maggio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE
Un Anno, *Torino*, L. 40 — *Provincia*, L. 44 — *Estero*, L. 50
6 Mesi » 22 » » 24 » » 27
3 Mesi » » 12 » » 13 » » 14 50

L'Ufficio è stabilito in via S. Domenico, casa Bussolino, porta N. 20, piano primo, dirimpetto alla Sentinella.

Le lettere, ecc. debbono indirizzarsi franche alla Direzione dell'*Opinione*
Non si darà corso alle lettere non affrancate.
Per gli annunzi, centesimi 25 ogni linea.
Prezzo per ogni copia, centesimi 25.

TORINO, 10 MAGGIO

ASSOLUTISMO E COSTITUZIONE.

La *Corrispondenza litografica* di Vienna e il *Corriere* di Vienna detto malamente *Italiano* hanno ciascuno un articolo non affatto eguale nella forma, ma identico nel fondo. Esso è una critica del governo costituzionale in Piemonte, e de' suoi inconvenienti; o in altri termini, è un ragionamento che appoggiandosi ad alcuni inconvenienti che offre il governo costituzionale si vorrebbe inferirne che il governo dispotico adoperato nella monarchia austriaca è da preferirsi perchè possiede maggiori perfezioni.

Questo modo di ragionare nei pubblicisti austriaci non è nuovo, anzi è molto vecchio, perchè sale ai tempi di Metternich, ed era l' argomento favorito del *quondam Osservatore austriaco*, buona memoria, per provare che l' Inghilterra era assai male governata, e molto bene governata l' Austria. Gli avvenimenti provarono il contrario; ma a Vienna si continua a credere che

Monarchico dispotico governo
È buono per la state e per l' inverno.

» L' opinione volgare, dice il *Corriere*, vuole » che il costituzionalismo sia il mezzo unico per » evitare conflitti fra governi e governati; per» chè, *dicono gli apostoli di quell' ibrida forma » di governo*, esso è il veicolo pel quale i *bisogni » e i desiderii del popolo vengono portati a cogni» zione del principe*, cui si offrono per tal modo » i mezzi di soddisfarli senza ledere punto le » leggi della giustizia e i diritti di sovranità ine» renti alla sua persona. Se a dimostrare l' er» roneità di tale opinione facesse d' uopo d' altri » esempi che di quelli largamente forniti dalla » storia di tutti gli Stati così detti costituzionali, » ci basterebbe nel momento attuale gittare una » occhiata sul Piemonte e particolarmente sull' » isola di Sardegna.

» Là dopo la costituzione c' è una guardia na» zionale per sorvegliare, come dicesi, all' or» dine pubblico; ma invece la vedemmo impe» gnata in sanguinosi combattimenti contro le » regie truppe. Là i cittadini hanno la facoltà di » eleggersi dei rappresentanti da mandare alle » Camere di Torino; e gli elettori di Cagliari » facendo uso di quel diritto costituzionale die» dero i loro suffragi ad un istigatore del popolo, » che come persona pericolosa dalle autorità reali » era stato messo agli arresti. »

Questi e non più sono i gravi difetti a cui è sottoposto il costituzionalismo in Piemonte e per cui gli organi del governo austriaco vorrebbero insegnarci essere migliore il dispotismo di Francesco Giuseppe.

Avvertiamo di passaggio che i due esempi citati, e sono due e non più, o sono falsi o travisati sconciamente; ma poco importa, ammettiamoli come se fossero veri. Che vorrebbe dir ciò? Una baruffa tra guardie nazionali e soldati stanziali equivale ad una baruffa tra soldati di un reggimento e soldati di un altro, delle quali nella *ben regolata* monarchia austriaca ne succedono ogni giorno. Non ha guari in Milano, ungaresi e croati si trattavano a sciabolate, peggio succedeva in Cremona; cose simili a Vienna, in Boemia, in Ungheria, e talvolta quelle risse presero aspetto così grave, da dover chiamare soldati per respingere soldati, far lunghe consegne in caserma, istituire consigli di guerra, mutar di posto battaglioni e reggimenti. Tutto ciò ha nulla a che fare colla forma di un governo.

Ma quello che veramente dipende dalla forma viziosa del governo, e che succede nell'Austria, e succeder non potrebbe nè in Piemonte, nè in alcun altro Stato costituzionale, è la ribellione del poter militare contro il potere civile, è l'insubordinazione dei capi dell'esercito contro il governo, è la supremazia di un generale in capo che detta le sue leggi al supremo imperante. L'imperatore d'Austria è dispotico: sì, ma è anche schiavo de' suoi soldati, come il sultano era schiavo de' suoi gianizzeri. L' imperatore d'Austria è dispotico: sì, ma vorremmo ben vedere come sarebbero obbediti i suoi ordini, quando non piacessero a'suoi generali; vorremmo ben vedere come sarebbe obbedito, quando volesse mettere un freno alle loro dilapidazioni, quando volesse spogliarli di un' autorità che si sono usurpata nei disordini della rivoluzione in pregiudizio del governo civile, e che hanno poi sempre ricusato di voler deporre; vorremmo vedere come sarebbe obbedito, se ordinasse la cessazione di un inutile stato d'assedio, se restituisse alle civili magistrature la normale loro autorità, e restringesse il militare nel circolo delle sue attribuzioni. Vorremmo vedere..... Forse che non l'abbiamo già veduto? L'anno scorso il ministero di Vienna riconoscendo che lo stato di assedio non era che una oppressione al tutto superflua alla sicurezza dello Stato ed atto soltanto ad incagliare il commercio, a perturbare l'amministrazione e a fomentare il malcontento de'popoli e il loro odio contro il governo, aveva deciso di abolirlo: ma Radetzky gli rispose col suo proclama del 19 luglio 1851, cioè con una formale protesta che non avrebbe obbedito. Anzi l'autorità dell'imperatore è così poca, che non ha potuto levar lo stato d'assedio neppure da Vienna. Si dica pure che in Vienna esso è appena sensibile: ma resta sempre che vi è stato di assedio e non governo regolare, e che l'imperatore non potrebbe stabilirvi un governo regolare sotto pena di non essere obbedito.

L'imperator d'Austria è dispotico, ma chi comanda meno, o chi è meno obbedito, è lui: e chi effettivamente comanda di più è il conte Grüne, suo primo aiutante, è l'arciduchessa Sofia, sua madre, è l'arciduca Luigi, suo zio, è il barone Kübeck, presidente del suo consiglio dell'impero, è il barone Meyendorff, ministro russo, sono coloro che capitaneggiano le camarille d'intriganti che formicolano in corte, di cui gli uni tirano a levante, gli altri a ponente, e che colle loro tendenze contraddittorie rendono impossibile ogni ordine buono, ogni ben regolato governo. Ma una tale babilonia non potrebbe sussistere in un governo costituzionale.

Ivi il capo dello Stato non è dispotico, ma l'autorità che gli assegna la costituzione è esercitata da lui. Inoltre negli Stati costituzionali è ammesso il principio che tutto il bene, come la legge, l'ordine pubblico, la giustizia, emana dal re, e il male, o gli errori di governo, o la sconfidenza pubblica, vanno tutto a carico dei ministri: tutto il contrario di quanto avviene negli Stati dispotici, ove i ministri si attribuiscono il bene, e del male che fanno se ne scaricano sul principe. Ne citiamo a prova due irrefragabili testimoni: Metternich e Solaro della Margarita, i quali di ogni cosa cattiva, per cui si resero odiosi, ne gettano la colpa l' uno sull' imperatore Francesco, l'altro su re Carlo Alberto, ma si vantano esclusivamente autori di ogni altra cosa che, secondo il loro modo di vedere, stimano dover essere buona. Strana lealtà di sì fatti ministri!

Ogni forma di governo, dalla più libera alla più assoluta, ha i suoi vizi, e il governo costituzionale non ne manca: ma che sono mai al confronto degli innumerevoli abusi che succedono impunemente nei governi dispotici? Ammettiamo pure che il popolo possa eleggere per suo rappresentante un cattivo soggetto, un uomo incorso nel rigore delle leggi; ma la Camera dei Deputati, di cui deve far parte, ha almeno il diritto di poterlo ricusare, la stampa ha il diritto di colpirlo, la pubblica opinione ha il diritto di manifestarsi liberamente e di riprovarlo. Ma chi può riprovare, ricusare, colpire una persona a cui un principe dispostico ha dato la sua confidenza? Citiamone un esempio che il *Corriere Italiano* non può impugnare, perchè egli stesso, or son due anni, ha sollevata una voce di riprovazione.

Un certo Pachta, già impresario di teatro e di bische e gran maestro di ogni sorta di depravazione, è mandato a Milano a coprire l'onorevole carica di consigliere di governo: rotto nei vizi, giuocatore e donnaiuolo sfogato, tempestato da citazioni giudiciarie, il barone Mazzetti, presidente del tribunale d'appello, è costretto ad instare a Vienna affinchè tal uomo diffamatissimo sia richiamato, onde non esporre il collegio governativo alla vergogna di vedere uno dei suoi membri tradotto in carcere per debiti. Dopo lunghi ed iterati reclami, il Pachta è richiamato, ma soltanto per dar tempo ai creditori di sequestrare i di lui mobili e venderli all'asta pubblica. Concesso questo sfogo a chi voleva e non poteva essere pagato, il Pachta fu rimesso di nuovo al suo impiego. La famosa truffa dei gioielli da lui fatta alla principessa Galitzin, vedova del marhese Terzi, notoria in Milano, conosciuta dal governatore, dal vicerè, dall'imperatore medesimo, e per cui, secondo il codice penale austriaco, meritava dai dieci ai venti anni di pena, non valse a farlo cadere in disgrazia, anzi le leggi si tacquero in suo favore, fu nemmanco obbligato a pagare le gioie derubate, e per trentacinque anni consecutivi fu mantenuto in carica, decorato di ciondoli, ingrassato di gratificazioni, finchè al ministro Bach piacque di metterlo in riposo con doviziosa pensione. Simili ribaldi non egualmente fortunati potrebbero essere in uno Stato costituzionale, o soltanto possono esserlo in un governo cotanto immorale qual è l'austriaco.

Il Pachta non è il solo fra i tristi che ebbero o che hanno ancora alti impieghi dall' Austria; anzi la lista ne sarebbe discretamente lunga: a cui converrebbe aggiungere la lista anche più lunga di quelli portati ad impieghi cospicui per riguardi di parentela, per favori di femmine, per raccomandazioni di potenti, per corruzione di denaro. Per esempio chi conosce la storia del bano Jellacich, sa, come un semplice capitano di fanteria, non distinto per altro che pe' suoi cattivi versi, sia stato rapidamente innalzato ad un grado che di giusta ragione apparteneva al generale conte Gyulai.

Confessiamo che anche gli Stati liberi non sono affatto immuni da simili inconvenienti; ma sono di lunga pezza più radi e assai meno impudenti. La risponsabilità dei ministri, l'autorità di una rappresentanza nazionale, la censura esercitata dalla stampa, la libertà con cui l' opinione pubblica manifesta gl' inesorabili suoi giudizi, sono potenti freni contro gli abusi.

Del resto il *Corriere* di Vienna non dovrebbe avere dimenticato che fra gli *apostoli dell'ibrida forma di governo costituzionale* vi fu lui medesimo, il quale per ben due anni di seguito continuò a vantarci l' eccellenza della costituzione 4 marzo, e la lealtà, la fedeltà, la probità, le rette intenzioni e dei ministri e del giovane e cavalleresco imperatore, ben risoluti a volere attuata quella costituzione e non mancar mai di parola. Il *Corriere Italiano* era a quel tempo l' organo del ministro Bach come lo è adesso: ma non può dire che abbia cambiato di opinione in seguito alla cattiva esperienza che fu fatta di quella forma di governo, perchè non ne fu fatta alcuna; ma ha cambiato, perchè nel governo austriaco non vi è stabilità di principii fuorchè nel male, onde anche i suoi organi devono mutar principii ed accomodarsi conforme ai gusti del padrone o degli intriganti che lo maneggiano e che gli fanno dire sì e no come alle teste di legno.

Veramente l'imperatore Francesco, buona memoria, aveva trovato un altro modo *per portare a cognizione del principe i bisogni e i desiderii del popolo*, come si vede nella sua patente 24 aprile 1815, colla quale istituiva le congregazioni provinciali e centrali; e il modo era così efficace, che in 33 anni non fu mai possibile a nissuno di quei corpi di far pervenire al trono quali fossero i bisogni e i desiderii del popolo, onde avvenne che il governo, ignaro per propria colpa e per difettosa organizzazione politica, della condizione dei popoli, governava senza sapere che cosa si facesse, e condusse il disordine a tal segno da cagionare la catastrofe del 1848.

Se l'Austria avesse avuto un governo rappresentativo qualunque, se avesse avuto almeno gli antichi suoi Stati, il ministero di Metternich sarebbe stato meno lungo; quel principe *parvenu*, figlio di un nobile pitocco e cercator di fortuna, non si sarebbe cotanto arricchito, ma la monarchia non si sarebbe ingolfata in quella voragine di debiti da cui non può più liberarsi, l' amministrazione non si sarebbe disordinata cotanto, gli abusi non si sarebbero moltiplicati in guisa così deforme, e si sarebbe risparmiato una rivoluzione che fu il necessario risultato della profonda sapienza di Francesco I e del suo ministero.

Ricordiamo che l' Austria usciva dalla guerra europea nel 1815 con seicento milioni di fiorini di pubblico debito; ma guadagnava circa dieci milioni di abitanti fra cui la parte migliore e più estesa del regno d'Italia con sei milioni di abitanti.

Da questo avanzo del regno d' Italia trasformato in regno Lombardo-Veneto, l' Austria in un terzo di secolo ne smunse più di mille milioni di franchi netti di spesa che affondarono nelle casse di Vienna; ne estrasse non sappiamo bene quanti milioni in armi, vestimenta, provvisioni, od altri oggetti di magazzino del regno d' Italia, che furono venduti e il ricavo mandato a Vienna, e in beni nazionali che furono parimente venduti, e il ricavo invece di applicarlo al monte lombardo, come era di dovere, fu esso pure mandato a Vienna; in false od indebite iscrizioni sul monte lombardo, contro le quali protestò invano il direttore Cagnola. Oltre di ciò l' Austria incassò dalla Francia, per sua quota delle spese di guerra del 1815, centoventi milioni di franchi; ed altra copia di bei milioni si fece pagare dal re di Napoli nel 1822.

In quei trentatrè anni aumentarono le imposte di tutto l' impero e l'Austria godette un lungo periodo di pace e di prosperità, di cui la sua storia non offre alcun altro esempio. Dunque il suo debito pubblico doveva scomparire, le sue finanze dovevano rifiorire, i suoi popoli dovevano trovarsi contentissimi. Ma successe il contrario.

I suoi debiti invece di diminuire si raddoppiarono, le sue finanze in luogo di prosperare deteriorarono, i suoi popoli anzi che tenersi soddisfatti si trovarono tutti del paro malcontenti, lo Stato anzichè essere divenuto più forte divenne più debole, ed un intrigo di corte maneggiato dall'arciduchessa Sofia fece in pochi giorni crollare un impero di 36 milioni di abitanti. Eppure la monarchia austriaca era stata per trentatre anni governata colla più perfetta forma di governo assolutistico; non vi era Statuto, non vi erano Camere, non vi era libertà di stampa, e quindi la colpa di avere governato male non era del governo costituzionale, ma del governo assoluto.

E adesso? Sono tre anni e mezzo da che l'Austria non ha più guerra interna; le baionette hanno pacificato le sollevate provincie; dopo lo scioglimento del Parlamento di Kremsier non vi è stato più Parlamento, lo Statuto 4 marzo ha sino al passato agosto continuato a sussistere, ma solo di nome; dacchè s' inaugurò il ministero Schwarzenberg la stampa non è stata più libera, bensì furono liberi i ministri di fare tutto ciò che vollero. Ma fecero molte cose per poi disfarle, quasi il giorno dopo; e intanto le finanze andarono di peggio in pessimo, a tal segno che al governo manca persino il coraggio di pubblicare i rendiconti tal quali li pubblicava il ministro Krauss, cioè dei rendiconti impiastricciati; anzi la confusione è tale che forse neppure a Vienna si sa al vero a quanto monti la cifra del *deficit*. Di regolare amministrazione non ne parliamo; e lo stato di assedio convertito in governo normale prova abbastanza che la rivoluzione è permanente nell' impero austriaco, che i popoli non sono contenti, e che il governo vive in paura. Eppure nell'Austria non vi è Statuto, non Parlamento, non diritto di rappresentanza, non libertà di stampa, anzi non vi è libertà di alcuna sorta, tranne quella di fare la spia.

Ov' è dunque la felicità che il governo di Francesco Giuseppe procura a' suoi popoli ed a sè medesimo? Ov' è la pace, la concordia, la confidenza fra gli amministratori e gli amministrati?

L' Austria vorrebbe persuadere che l' assolutismo è migliore del costituzionalismo; ma le sue declamazioni provano il contrario, provano cioè, che » il costituzionalismo è il miglior mezzo per » evitare conflitti fra governi e governati; » e l'esempio dell'Austria lo dimostra a tutta evidenza. Con ordini rappresentativi l' Austria non avrebbe avuta la rivoluzione del 1848; e dopo il 1848, se gli ordini rappresentativi fossero stati effettuati e rispettati, avrebbero rimediato ai mali cagionati da quella rivoluzione a cui non ha rimediato e non rimedierà mai l'assolutismo.

CAMERA DEI DEPUTATI

La discussione del progetto di legge sull' imposta personale-mobiliare procedette quest'oggi con sollecitudine maggiore che nelle scorse tornate, e non diede luogo a dibattimenti sui quali ci sembri necessario di trattenere particolarmente i nostri lettori. Venne rimandato alla commissione l'articolo 23 relativo alla tassa sulle vetture, e vennero approvati senza importanti modificazioni alle proposte della commissione, come risulta dal rendiconto, gli articoli seguenti sino al numero 42.

La Costituzione in Piemonte. Si legge nel *Malta Mail* del 30 aprile sull'attuale situazione del Piemonte e sulle simpatie che questo paese desta all'estero un articolo, del quale riportiamo i seguenti passi:

» Due anni sono trascorsi, dacchè in un articolo, che fu onorato di qualche attenzione tanto in Italia come in Inghilterra, prendemmo occasione della celebrazione del terzo anniversario relativo allo Statuto per descrivere estesamente la posizione del Piemonte, e per esprimere una parte delle serie speranze e dell'intera simpatia colla quale osservavamo le sue condizioni, e volevamo tener d' occhio i suoi progressi. Questi due anni recando molto per rafforzare le speranze, non produssero nulla per scemare le simpatie.

» Al contrario il sentimento, col quale abbiamo accompagnato il rapido progresso di uno sperimento interessante ed importante acquista maggiore consistenza avanzando sempre più verso la conferma del successo..

» Due anni sono un breve periodo nella vita delle nazioni: ma ogni dodici mesi aggiungono

una reale e percettibile stabilità ad un nuovo ordine di cose. La fabbrica costituzionale si consolida e acquista forza, dimostrando giorno per giorno che è sempre più capace di sostenere una pressione, sempre più in grado di dar protezione a coloro che abitano entro il suo recinto.

» Il governo piemontese, considerato nel suo insieme, ha continuato a dimostrare delle qualità per cui i suoi amici, e noi fra i medesimi, lo hanno per l'addietro lodato, e gli danno ancora i loro suffragi: la fermezza del pari necessaria per la resistenza come per il progresso; l'illuminata apprezzazione dell'opinione; e soprattutto la prudenza che non provoca pericoli insuperabili, accoppiata al coraggio necessario per sostenere la sua posizione. Come giorno per giorno, e mese per mese, la causa dei governi liberi è stata schiacciata altrove colla violenza o tradita colla frode, così un giorno dopo l'altro si è accresciuto l'interesse di una posizione solitaria ed onorevole nello stesso tempo nell'Europa meridionale. L'antica e grande metafora presa dai deserti dell'Arabia è stata giustamente applicata al Piemonte: esso getta sulle speranze e sugli esuli dell'italiana libertà l'ombra di una gran rupe sopra un paese arso dal sole. Riteniamo di somma importanza, non per l'Italia soltanto, ma per tutta l'Europa, la continuazione e i prosperi successi del libero governo costituzionale in Piemonte, e saremmo disposti a considerare l'andamento del suo governo anche con molta indulgenza se ne avesse bisogno . . .

» Ma per quanto ci è dato di giudicare non vi sono uomini di Stato collocati in circostanze di tale importanza e difficoltà, che abbiano meno bisogno di caritatevole indulgenza come quelli cui furono affidate le sorti dell'unico Stato libero italiano dagli eventi del 1848 in poi. Nel dir questo non vogliamo attribuire al sig. d'Azeglio e suoi colleghi il possesso di straordinarii talenti politici. Anzi il loro successo possiamo attribuire a qualità che, sebbene importanti, sono alla portata di molti. Con vero buon senso, con vera onestà di propositi si va molto innanzi anche in Italia.

» La nazione è sinceramente convinta che i suoi governanti sono solleciti a mantenere la costituzione come una realtà e di farla agire con successo, e in questa convinzione estesa sino al più alto personaggio dello Stato, i ministri hanno trovato l'appoggio che meritavano. È il rimprovero fatto ai nostri tempi, e diremo anche il rimprovero fatto a tutti i tempi, che una tale condotta debba essere notata come un'eccezione. Dacchè si incominciò a scrivere la storia si annoverarono fra le sue più ordinarie e comuni emergenze le mancate promesse dei governanti, e le volubili affezioni dei popoli.

» Gli avvenimenti del 1848 e 1849 arricchirono gli annali del mondo di insigni esempi di entrambe le mancanze, ma ingrossarono specialmente la lista delle prime già abbastanza lunga. È quindi consolante di poter segnare nel Piemonte una prova vivente che un re può serbare la fede, e una nazione essere grata.

» L'esempio così dato ha il suo valore del pari fra i meglio disposti nelle file degli allarmisti dell'ordine e pei meno rigidi dei propagandisti della rivoluzione. A questi ultimi specialmente vorremmo fare un appello, perchè ne accettino l'insegnamento morale.

» Molti di coloro che avrebbero date dieci vite per la libertà, rifuggono dal sacrificare anche il menomo dei loro pregiudizii. Eppure i teorici di una repubblica italiana osservino un fatto, osservino l'esistenza di questa sola monarchia libera ed onesta, paragonino il molto che il Piemonte ha guadagnato col tutto, col totale della presente felicità e quasi il totale delle future speranze, perduto da tanti altri paesi: essi non potranno a meno di ammettere che il vantaggio della certezza di un tale risultato può superare quello della probabilità di un evento più completo e glorioso. E se ammettono solo questo, dovranno astenersi, come dal più vile tradimento contro l'Italia che amano, da ogni tentativo di turbarne la tranquillità interna e dal provocare attacchi esterni contro questo paese, che è la pietra angolare per l'avvenire dell'Italia. »

CRONACA DI FRANCIA. Sebbene l'ordinaria nostra particolare corrispondenza, che da qualche giorno pubblichiamo, renda quasi superflua una cronaca, cui poco o nulla resta a raccogliere e raccontare; pure per non interrompere del tutto quell'abitudine che ci legò per tanto tempo ai benevoli lettori, procureremo anche quest'oggi di spigolare quà e là quel poco che crediamo di maggior interesse.

Le corrispondenze meglio informate dei giornali del Belgio confermano la notizia della disorganizzazione, forse solo momentanea, del partito legittimista. Sembra che il conte di Chambord non sia molto contento del modo, con cui i capi del suo partito hanno guidato sino adesso gli affari. Egli è difatto che il principio rappresentato dall'illustre esule, da ventidue anni a questa parte, non ha guadagnato nulla e trovasi, a questo dì, molto più impopolare di quando fu trovato incompatibile col governo della Francia: nè vale il dire che la cagione di questo è tutta intrinseca al principio medesimo; giacchè tutti sanno che in gran parte la colpa è anche di coloro che lo rappresentano. Il conte di Chambord mira a disfarsi della sua Corte e, senza che per ora possa dirsi se la misura sia provvisoria o definitiva, vediamo che il duca di Levis, il primo ministro *in partibus* di questo monarca in aspettativa, lascia il luogo al signor De la Ferronays-Gilbert, il quale sino adesso occupava, nel seguito del principe, un posto assai subalterno.

I membri del partito, altri accettano, altri ripudiano questa rivoluzione: quindi per il momento pare essersi convenuto che tutti, conservando uno lo scopo e la fede, si governeranno a loro talento. Se il proverbio è giusto, camperanno di più.

La festa commemorativa della morte dell'imperatore passò senza notevoli circostanze, si notava però che, all'intuonarsi del *Dies irae*, il presidente della repubblica, ordinariamente tanto impassibile, lasciò scorgere una visibile commozione; il principe Girolamo lasciò correre le lagrime. Giammai affetto di parente potrà essere più giustamente dovuto.

La *Patrie* ha paura dei *révenant*. Il signor Delamarre, che si addormentò forse con un volume di Anna Radcliffe sotto del capezzale, si ridestava spaventato della risurrezione del parlamentarismo, e scrisse un articolo per riseppellirlo più profondamente che mai. Tutto questo lo si deve alla gara che si è destata fra il signor Delamarre ed il signor Véron del *Constitutionnel*. Il politico banchiere ed il politico farmacista si contendono le buone grazie del principe e le trovano troppo anguste per due ad un tratto. Chi sarà colui che dovrà cedere il campo?

Il *Journal des Débats* ha un lungo articolo, firmato Bertin, sulle condizioni di Toscana, cui le ultime notizie di quel paese tolgono tutto l'interesse. Abbiamo però notato che il signor Bertin attribuisce ai consigli degli ambasciatori di Francia ed Austria un'intenzione di opporsi all'irrompere della reazione. Vada anche, se vuolsi, pel primo: ma per quello d'Austria ci vuol troppa goffaggine per crederlo. L'Austria opporsi alle tendenze reazionarie del gran duca di Toscana? Eh via! Ma chi è che comanda a Firenze, è forse il granduca od il principe di Liechtenstein. Non fu forse il ministero austriaco quello che spinse, sino ad ora, il governo toscano sulla via di una reazione tanto più condannevole in quanto che inutile? Vuol dire che al punto, ove sono ridotte le cose, l'Austria, che ha screditato il suo principesco vassallo, vuole coltivare la probabilità di redarne i domini: quindi fa movere il papa o qualche altro suo satellite, come consigliero dei partiti più odiosi, mentre essa finge di riprovarli: ma che quest'arte vecchia, ed ormai troppo conosciuta, abbia ad illudere il sig. A. Bertin, il decano dei giornalisti francesi, in coscienza non possiamo credere.

STATI ESTERI

INGHILTERRA

Londra, 6 *maggio*. Nella seduta del 4 maggio ebbe luogo nella Camera dei comuni una viva discussione sul bill della milizia; il tentativo del signor Cobden di aggiornare questa discussione sino alla presentazione dei prospetti relativi alle forze di terra e di mare disponibili, fu respinto con 285 voti contro 76.

Lord Palmerston fece un discorso assai vivace in favore del bill e contro la mozione del signor Cobden; egli disse che una invasione nemica in Inghilterra era possibile, per non usare un termine più forte, e che in ogni modo, ammettendo il bill, si provvedeva all'eventualità, mentre rigettando si concorreva nella responsabilità di non aver fatto nulla. Egli citò inoltre le parole di Luigi Filippo, che disse allorchè visitò la regina d'Inghilterra dopo l'affare Pritchard, che i generali francesi lo avevano assicurato, che scoppiando la guerra, l'esercito francese avrebbe potuto sbarcare in Inghilterra ed essere a Londra in pochissimo tempo.

Produsse molta ilarità la citazione di un opuscolo in cui si pretendeva dimostrare che la migliore difesa contro i francesi in caso d'invasione era di non fare alcuna resistenza, poichè in tal caso dopo qualche tempo essi avrebbero dovuto retrocedere da sè stessi.

Tutti gli altri tentativi per procrastinare la discussione furono respinti con notevoli maggioranze.

Nella seduta del 5 il bill relativo ai diritti degli affittaiuoli in Irlanda fu respinto con 167 voti contro 17. La discussione fu assai animata.

— Alla seduta del 6 della Camera de' lordi, fu nominato, sulla mozione di lord *Rosse*, il comitato che dovrà esaminare le operazioni dello ufficio dei lavori, conformemente alla legge sul prosciugamento delle terre in Irlanda.

Alla Camera dei comuni, seduta pure del 6, sulla mozione del sig. *Hayter*, fu risoluto che si procederà a una nuova elezione a Perth, in surrogazione al sig. Fox Maule, succeduto al titolo di lord Panmure, suo padre.

Il sig. *Reynolds* domanda al cancelliere dello scacchiere se il governo abbia intenzione di presentare nell'attuale sessione un bill, inteso a cambiare o modificare il giuramento, che la legge richiede dai membri della Camera; di guisa che sia permesso a qualsiasi persona di qualsivoglia credenza religiosa di prestar giuramento nella forma che più obblighi la propria coscienza.

Il cancelliere dello scacchiere: Il governo non si propone di presentare in questa sessione un bill, avente per iscopo di modificare la forma del giuramento.

Essendo stata domandata la lettura degli ordini del giorno, sig. Hume si alza e dice: Non sarebbe egli possibile di raffermare tutte le leggi della milizia introducendo una clausola per quest'effetto nel bill?

Il sig. Walpole. Ciò non sarebbe possibile pel momento; ma dopo l'adozione del bill, sarà lecito al governo nella prossima elezione di raffermare tutte le leggi che hanno tratto a questa materia.

La Camera si forma in comitato sul bill della milizia, e ne adotta il primo e secondo articolo, dopo aver respinto un emendamento a quest'ultimo del colonnello Sibthorp; emendamento che aveva per iscopo di far nominare gli ufficiali della milizia dai luogotenenti di contee o dai colonnelli comandanti i reggimenti della milizia, sotto l'approvazione e la sanzione della regina.

Il mio emendamento, disse il colonnello Sibthorp, tende a ristabilire la legge relativa alla nomina degli ufficiali, a fine di avere, ne' gradi della milizia, uomini stimabili.

Il sig. Walpole. Farò osservare che il bill non modifica in alcun modo quest'antica legge. Le nomine sono fatte dal lord luogotenente, sotto la sanzione della corona. Quanto poi ai gradi di colonnello, luogotenente-colonnello e maggiore, ne saranno insignite persone che già tennero codesti gradi nell'esercito della regina o nelle truppe della compagnia delle Indie orientali.

Al partir del corriere la seduta continuava.

PRUSSIA

Berlino, 1° *maggio*. Ieri sera si riunì la commissione della seconda Camera per deliberare sul testo del messaggio reale. Questo messaggio non conteneva un decreto con immediata forza obbligatoria, ma soltanto una proposizione sottoposta dal governo alle deliberazioni delle Camere.

La proposta già respinta dalla seconda Camera era sortita dall'iniziativa di uno dei membri della prima Camera. Ora la commissione vuole introdurvi un emendamento sostituendo alle parole: » La Camera sarà formata per decreto regio: » le seguenti: » Il re nomina i membri della prima Camera. »

La destra della seconda Camera, ed anche quella della prima preferisce il testo originario.

La conferenza doganale ebbe il 1 maggio la sua terza seduta, oggetto delle deliberazioni era il trattato del 7 settembre.

Secondo la *Weser-Zeitung* il governo di Mecklemburg ha espresso il desiderio di intervenire alle conferenze doganali.

In quella seduta il plenipotenziario prussiano ha dichiarato formalmente che il governo non ammetterebbe sotto alcuna condizione l'Austria a partecipare al congresso, poichè una tale concessione toglierebbe al medesimo il suo carattere che tende alla rinnovazione dello Zollverein.

DANIMARCA

Si legge nella *Gazzetta d'Augusta*:

Gli affari del duca di Augustenburg in quanto risguardano i suoi beni collocati nei ducati di Schleswig-Holstein possono considerarsi come combinati. La Danimarca ha offerto una indennità di 2,250,000 talleri prussiani, e il duca di Augustenburg si è dichiarato disposto ad accettarla. Probabilmente questa dichiarazione a quest'ora è già passata in forma obbligatoria. Havvi motivo di dubitare se il duca di Augustenburg abbia aderito in questa circostanza a rinunciare alle sue pretese politiche; probabilmente ciò non è avvenuto perchè le medesime non hanno alcuna relazione colla questione di danaro. È probabile anzi, che non se ne sia fatta neppure la domanda, poichè nei nostri tempi a quei documenti non si dà altro valore che quello ammesso dall'esperienza e dai fatti.

Si scrive da Londra al *Journal des Débats* che il trattato che dovevasi firmare il 4 ossia 5 maggio al Foreign Office dai plenipotenziari dell'Inghilterra, Austria, Francia, Prussia, Russia e Svezia non era soltanto per stabilire la successione in Danimarca, ma anche per garantirne l'integrità.

Questo risultato importante si è ottenuto non senza difficoltà, a cui devesi attribuire il ritardo della conclusione.

Le potenze tedesche, e la Prussia specialmente avrebbe cercato con tutti i mezzi di tergiversare la conclusione, che non è devuta che alla ferma risoluzione dei gabinetti di Pietroburgo e Parigi, che agirono in questa occasione con perfetto e costante accordo. Lord Malmesbury si è affrettato di unire i suoi sforzi con quelli dei due governi.

STATI ITALIANI

TOSCANA

Un decreto del granduca di Toscana costituisce il governo sulle basi istesse sulle quali procedè fino al 1848. È quindi abolito lo Statuto del 15 febbraio 1848, abolita la guardia civica, resi i ministri responsabili al granduca, il consiglio di Stato separato da quello dei ministri: sarà riveduto il regolamento comunale del 1849 e riveduta l'attuale legge sulla stampa.

STATI ROMANI

I granduchi Nicolò e Michele di Russia occupano a Roma i giorni nel visitare i grandi monumenti che fanno di questa città la prima del mondo.

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

Presidenza del vice-pres. GASPARE BENSO.

Tornata del 10 *maggio*.

La seduta è aperta alle due.

Il segretario Airenti dà lettura del verbale della tornata di sabato, quindi del solito sunto di petizioni.

Si procede all'appello nominale.

Approvatosi il verbale, si passa all'ordine del giorno, che porta:

Seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'imposta personale e mobiliare.

Si approvano senza discussione gli articoli seguenti:

» Art. 22. I negoziatori e gli allevatori di cavalli pagheranno la tassa per un *solo* cavallo se le loro stalle ne racchiudono abitualmente meno di *dieci*.

» La pagheranno per *due* cavalli se le stalle ne contengono da *dieci* a *venti*, e la pagheranno per *quattro* se ne racchiudono abitualmente un numero maggiore; sia che in qualunque caso i cavalli siano riuniti in una sola, sia che trovinsi ripartiti in più stalle o locali, la tassa da pagarsi giusta il disposto dal presente articolo si è quella del cavallo di lusso.

» Art. 23. Nell'isola di Sardegna la tassa a ragione dei cavalli sarà sino ad ulteriori disposizioni regolata nella sola proporzione del quinto di quella fissata dall'art. 18. »

Si passa quindi a discutere il seguente, così proposto dalla commissione:

» Art. 24. La tassa in ragione delle *vetture sospese* destinate al trasporto delle persone è fissata:

» Per una vettura sospesa a due ruote:

» Se ad un solo cavallo . . . L. 5

» Se a due cavalli . . . . . . » 10

» Per una vettura a quattro ruote:

» Se ad un solo cavallo . . . . . » 10

» Se a due cavalli . . . . . . » 20

» Per ogni altra vettura sospesa, oltre la prima tassata come sopra, si pagherà la metà della tassa relativa alla natura della medesima.

» La tassa per le vetture con stemmi sarà duplicata.

» Per stemma s'intende qualunque segno blasonico, compresa la cifra sormontata da una corona.

Nel progetto del ministero questo articolo era del seguente tenore:

» Art. 24. La tassa in ragione delle *vetture sospese* destinate al trasporto delle persone è fissata:

» Se ad un solo cavallo . . . L. 10

» Se a due cavalli . . . . . . » 20

» Per ogni vettura a quattro ruote:

» Se ad un solo cavallo . . . . » 20

» Se a due cavalli . . . . . . » 40

» Si considerano come a due cavalli le vetture aventi più di due posti disponibili pel trasporto delle persone, compresovi quello dello staffiere, ancorchè vengano alternativamente adoperate anche ad un cavallo solo. »

Cavour, ministro di finanze: Io credo che la Camera debba attenersi al progetto del ministero, le cui cifre furono singolarmente ridotte dalla commissione.

I coltivatori, che soli sarebbero degni di considerazione, pagheranno già poco o nulla della tassa sul fitto e sulla mobiglia, stante le cifre di valore adottate per base; quindi gli è ben giusto che vengano colpiti da questa tassa. Non veggo il perchè chi ha una vettura ed un cavallo non possa pagare una tassa di 10 lire.

Torelli: La Commissione considerò la condizione di coloro che avessero una sola pariglia di cavalli e più di una vettura; condizione che sarebbe molto aggravata dalla proposta ministeriale.

Cavour: L'avere una vettura scoperta, una

da inverno, un'altra da viaggio è segno sicuro di maggior agiatezza (*a sinistra: sì! sì*); non so perchè queste parecchie vetture debbano essere colpite da una tassa minore.

Torelli: Che due servi siano segno di maggior ricchezza lo ammetterò agevolmente; ma non si può dir lo stesso di due vetture.

Lione: Se si aumenta la tassa in ragione del numero delle vetture, credo che si verrà a diminuire il profitto del fisco, perchè i proprietari se ne disfaranno, e nello stesso tempo a danneggiare l'industria.

Lanza: Le ragioni addotte dal preopinante varrebbero anche per sgravare d'ogni tassa la vettura unica. La tassa non è progressiva, ma proporzionale; ed io non credo che alcuno, per dover pagare dieci lire di più, voglia privarsi del comodo di avere più d'una carrozza.

Piuttosto sarei d'avviso che si avesse a fare una distinzione tra le vetture di puro lusso e le vetture di uso misto, come sarebbero quelle dell'agricoltore. Ed a questo fine proporrei il rinvio di tutto l'articolo alla commissione.

Torelli: Anche la commissione pensò che sarebbe stato conveniente fare questa distinzione; ma dovette abbandonare il suo pensiero per la impossibilità di trovare una definizione precisa.

Lanza: I distintivi delle carrozze di lusso e di quelle d'uso misto sono abbastanza chiari e saltano abbastanza all'occhio, perchè un regolamento abbia da trovare la definizione delle une e delle altre con una certa precisione.

Il rinvio alla Commissione è approvato.

Torelli: Vorrei almeno che la Camera decidesse se voglia ammettere il principio d'una differenza di tassa fra le vetture con stemma e quelle senza.

Cavour: Io mi oppongo a che si metta questa differenza. Ora non si sa più che cosa sia stemma blasonico. Le leggi che regolano il blasone sono affatto cadute in dissuetudine. Ogni giorno veggo segni di nuova forma. Quale sarà il vero blasone? Dovrò io far subire a' miei agenti di finanza un corso di blasone onde non abbiano a confondere con questo un segno qualunque, ed a non intraprendere cause inutili? Il risultato finanziario sarà piccolo o nullo; gravi poi le difficoltà di esecuzione; facile il far frode alla legge. Io prego perciò la Camera a voler respingere questa sovratassa.

Torelli: La tassa sugli stemmi è una conseguenza della tassa sulle livree già dalla Camera adottata.

La Camera approva che vi sia una sopratassa sugli stemmi; che questa sopratassa sia nella proporzione del doppio; e infine la definizione degli stemmi fatta dalla commissione. (*Dell'estrema destra si alza ad approvare il gen. D'Aviernoz.*)

Cavour: Vorrei un po' sapere come si farà a conoscere i segni veramente blasonici.

Torelli: Se alcuno, anche non nobile, avesse ad usare segni blasonici, la commissione è d'avviso che debba essere tassato.

Cavour: E se usasse altre armi non blasoniche?

Voci: Paghi! Paghi!

Si approvano senza discussione i due seguenti articoli:

» Art. 25. Non danno luogo alla tassa le vetture dei corrieri del governo, le celerifere, i velociferi, gli omnibus, le vetture pubbliche e di piazza, quelle che si affittano a corse od alla giornata, e quelle dei fabbricanti e negozianti di carrozze per il loro commercio.

Eccezioni alle tre ultime basi.

» Art. 26. Sono esenti dalle tasse derivanti dalle tre ultime basi:

1. Il re e le persone della famiglia e del sangue reale.

2. I rappresentanti e gli agenti consolari delle nazioni estere, salvo che siano regnicoli o naturalizzati, sempre che non esercitino commercio od industria, ed esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi agenti dipendono.

» Art. 27. La tassa derivante dalle due prime basi è dovuta da chiunque nazionale o straniero, privato o corpo morale tenga a sua disposizione un'abitazione mobiliata a qualsiasi titolo oneroso o lucrativo, e sia o no proprietario dei mobili, quando anche tale abitazione non sia o sia ben di rado occupata; salve solo le eccezioni dalla presente legge determinate. »

Si passa quindi a discutere l'altro:

» Art. 28. I proprietarii saranno tenuti a notificare all'esattore i contratti di locazione entro otto giorni dall'ingresso degli inquilini. Entro egual termine dovrà parimenti essere dato preavviso allo stesso esattore della scadenza de' contratti. In caso d'ommissione i proprietarii saranno tenuti solidali pel pagamento della tassa dovuta dai loro inquilini. »

Bianchi P. propone che all'*esattore* si sostituisca il *sindaco*.

Cavour: Mi oppongo alla proposta del deputato Bianchi. Sarebbe un voler affidare ai sindaci un ufficio fiscale; e come male essi adempiano ad uffici dipendenti da una legge di finanze ne abbiamo avuta una triste prova a proposito della legge sui fabbricati. Non dobbiamo d'altronde far più grave la carica di sindaco che lo è già per se stessa. La legge poi, se si adottasse la proposta *Bianchi*, sarebbe direttamente incagliata nella sua regolare esecuzione.

L'emendamento *Bianchi* è respinto.

Cavour: Io vorrei anzi pregare la Camera a tornare all'articolo del ministero, che è così concepito:

» Art. 28. I proprietari ed i locatari principalmente sono tenuti solidariamente pel pagamento della tassa dovuta dai loro inquilini o sublocatori. »

Il proprietario ha già un'azione legale e materiale sui mobili pel pagamento della pigione. Se egli sarà risponsale anche del pagamento della tassa, non si correrà pericolo del loro trafugamento per frodare la legge; trafugamento a cui egli si presterà spesso per un sentimento di colpevole umanità se non dovesse rispondere della tassa.

Torelli: La commissione si allontanò dal progetto del ministero perchè esso era troppo gravoso per i proprietari. La solidarietà suppone una continua sorveglianza, e quelli spesse volte non risiedono nemmeno nel luogo delle case che affittano.

Chiarle: L'articolo del ministero è una nuova imposta sui proprietari, e viola ogni principio di giustizia. Il proprietario dovrà dunque pagare anche quando, malgrado ogni diligenza sua, l'inquilino sia riuscito a defraudar lui e la legge?

Siccome poi riconosco che le locazioni a breve termine possono sfuggire facilmente all'azione del fisco, così accetterei l'articolo della commissione, purchè dopo le parole *degl' inquilini* s'inserissero queste altre: *se la locazione sarà convenuta pel termine minore di un anno.*

Gastinelli: Io sto per il progetto ministeriale; giacchè altrimenti si potrà facilmente far frode alla legge.

Lo scopo di questa legge si è che la mobiglia e l'alloggio siano soggette ad una tassa. Ora, il padrone di questo, o ne dispone per sè ed deve pagare egli stesso; o per altri, ed è naturale che paghi in deficienza l'inquilino, verso il quale del resto ha regresso.

Torelli: Se si ammettesse la solidarietà, la tassa non potrebbe più risguardarsi come personale ma sarebbe una tassa sulla proprietà.

Polto: Al governo non compete il diritto di fare dei cittadini altrettanti agenti fiscali.

Cavour: Se non si adotta la proposta del ministero, gli agenti del governo sarebbero obbligati a farsi pagare ogni trimestre, e ad essere eccessivamente vessatori.

Mameli: È una gravissima quistione di principio. Capisco che il ministro di finanze voglia assicurare l'esazione; ma la garanzia per questa la dà già la stessa legge col concedere al fisco privilegio anche sul locatore.

E sarebbe d'altronde cosa enorme che il governo volesse imporre quest'obbligo di garanzia ai cittadini, massimamente se si consideri che qui si tratta di una tassa personale.

Voto per l'articolo della Commissione.

L'emendamento del dep. Chiarle è respinto.

Gastinelli: Onde non si porga appicco a defraudare la legge al proprietario che ommettesse di notificare, perchè non intende affittare, proporrei che almeno l'articolo della Commissione fosse redatto in questi termini:

» Art. 28. I proprietari, sotto pena di essere tenuti solidali pel pagamento della tassa, dovranno notificare all'esattore i contratti di locazione entro otto giorni dall'ingresso degl'inquilini. Entro egual termine e sotto la stessa pena dovrà parimenti essere dato preavviso allo stesso esattore della scadenza de' contratti. »

Torelli: La Commissione aderisce alla redazione proposta dal dep. Gastinelli.

L'articolo è posto ai voti ed approvato.

Si approvano quindi senza discussione i seguenti:

» Art. 29. Per le abitazioni che si affittano mobigliate e per quelle che si subaffittano sia mobigliate che non, la tassa è dovuta dal proprietario e dal locatario principale salvo il regresso verso gli inquilini o sub-inquilini.

» Art. 30. Quando un'abitazione serve a più persone non può dar luogo a formare quote diverse d'imposta, a meno che sia materialmente divisa in alloggi distinti aventi uno speciale accesso ed una indipendente esistenza; altrimenti essa verrà considerata e tassata complessivamente, e coloro che se ne servono saranno solidari pel pagamento dell'intera imposta. »

Torelli: La Commissione ha stabilito che siano esenti dalla tassa gli studi e gli uffizi degli avvocati, causidici, ecc. quando però siano isolati dall'abitazione. Ora siccome potrebbe sorgere dubbio intorno agli uffizi che si debbono avere per isolati dall'abitazione, per togliere di mezzo ogni controversia in proposito, la Commissione propone la seguente aggiunta:

» Gli uffizii degli avvocati, causidici, notai, ingegneri, architetti ed altri esercenti professioni liberali sono considerati come parte dell'abitazione, tuttavolta non siano con esse in una comunicazione qualunque, quand'anche abbiano uno speciale accesso e una indipendente esistenza. »

L'aggiunta è approvata, come pure i seguenti articoli:

» Art. 31. La tassa stabilita sugli oggetti che sono contemplate nelle tre ultime basi è a carico di colui che ne ha l'uso abituale a qualunque titolo. »

» Art. 32. Le società letterarie e quelle di circoli, dei casini di ricreazione e di altri stabilimenti di simile natura, saranno imposte a nome collettivo in ragione dei locali e degli altri elementi di tassa di cui hanno l'uso e la disponibilità.

» Art. 33. Le tasse derivanti dalle due prime basi sono imposte nel ruolo del comune in cui trovansi rispettivamente situate le case e le abitazioni che vi danno luogo.

» Quelle stabilite sui *famigli*, sui *cavalli*, e sulle *vetture* s'impongono nel ruolo del comune che forma il domicilio ordinario del contribuente.

» Art. 34. Le imposte ordinate dalla presente legge sono dovute integralmente dal contribuente iscritto nel ruolo, e devono pagarsi a mano degli esattori delle contribuzioni dirette a trimestri maturati.

» Sono applicabili alle medesime le vigenti disposizioni circa ai modi e alle spese di riscossione.

» Art. 35. I coproprietari degli oggetti che servono di base all'imposta sono obbligati solidariamente al pagamento della medesima.

» Art. 36. Tali tasse decorrono a carico del contribuente dal primo giorno del trimestre durante il quale cominciò l'uso ed il possesso degli elementi a cui ragione vengano imposte, e sono dovute per tutto il resto dell'annata.

» La modificazione degli elementi di tassa nel corso dell'anno non dà luogo alla diminuzione della medesima.

» L'aggiunta di nuovi elementi di tassa o la modificazione di essi dopo la compilazione del primo ruolo di ciascun anno in modo da classificare il contribuente in una categoria superiore riguardo all'imposta, darà luogo al relativo supplimento di tassa da contemplarsi in un ruolo suppletivo.

» Art. 37. Coloro che intendono di espatriare o di trasferire il loro domicilio fuori del distretto esattoriale, debbono preventivamente pagare l'imposta per l'intera annata.

» È vietata l'asportazione dei mobili, sino a tanto che non siasi adempiuto a tale obbligazione.

» Art. 38. Il cambiamento del domicilio dopo l'emissione del ruolo deve essere dal contribuente notificato entro i 15 giorni all'esattore del distretto della prima residenza presso cui deve continuarsi il pagamento della tassa dovuta per l'annata.

» Art. 39. Ogni individuo soggetto all'imposta *personale-mobiliaria*, o chi legittimamente lo rappresenta dovrà fare al verificatore del distretto in cui è domiciliato, ed a quello del distretto in cui tiene una casa od un alloggio a sua disposizione, la dichiarazione degli elementi di tassa di cui ha l'uso od il possesso, nei modi e termini che verranno stabiliti in apposito regolamento.

» In dicembre d'ogni anno debbono rinnovare la propria dichiarazione tutti coloro che per mutazione seguita negli elementi di cui si dispongono hanno dritto alla modificazione dell'imposta per l'annata successiva.

» L'uso od il possesso di elementi di tassa cominciato o modificato nel corso dell'anno, per cui diasi luogo allo stabilimento della tassa od all'aumentazione della medesima, deve dichiararsi entro i dieci giorni. »

Bianchi P. propone che nello stabilimento e ripartizione delle tasse, in luogo di ricorrere all'agenzia fiscale, si ammetta il concorso del municipio.

Torelli: Nelle leggi è ottima cosa conservare la maggior uniformità possibile. Ora si è appunto per conservare una certa uniformità che la commissione si è attenuta al sistema proposto dal ministero, a norma del quale sono incaricati dell'esazione della presente tassa gli stessi agenti che riscuotono la tassa sulle arti e commercio. Questa d'altronde è una tassa di qualità, la quale veste un carattere odioso, e non sarebbe conveniente che venisse imposta dal consiglio delegato. Per ciò mi oppongo alla proposta del deputato Bianchi.

» Art. 40. Il difetto delle prescritte dichiarazioni nei termini stabiliti dalla presente legge, o l'infedeltà delle medesime daranno luogo ad una sovratassa uguale alla metà dell'imposta *personale mobiliaria* che in definitiva risulterà dal contribuente dovuta.

» Nel caso d'infedeltà la sovratassa sarà tuttavia regolata soltanto sulla tassa dovuta per gli elementi in cui fu riconosciuta l'inesattezza, e non sul complesso dell'imposta incumbente al dichiarante.

» Coloro che non rinnovassero la dichiarazione nel mese di dicembre, oltre di subire la sovratassa sovrastabilita, perderanno il dritto a quella diminuzione d'imposta che potesse loro competere per tutta la successiva annata. »

Torelli: Conformemente all'articolo precedente propongo di inserire dopo le parole..... modificato nel corso dell'anno, le seguenti » *e di quelli da stabilirsi ne' regolamenti.* »

La Camera approva.

Gastinelli: Dal confronto dell'ultimo § dell'art. 41 col § 2 dell'articolo precedente, risulterebbe che all'obbligo della dichiarazione sarebbera tenuti soltanto coloro che se ne avvantaggiano. Ma io domando se è giusto che coloro i quali, quantunque passino da una categoria inferiore ad una superiore, non se ne vogliono avvantaggiare, vadano soggetti, oltre il di più che pagano, alla sovratassa.

Prego la Camera di prendere in considerazione questa mia osservazione; se crede di accettarla, proporrei il rinvio dell'art. 41 alla commissione, perchè l'esaminasse di nuovo.

Torelli ammette il rinvio a nome della commissione.

La Camera lo approva. È pure approvato l'art. 41 così concepito:

» Art. 41. Le dichiarazioni potranno farsi su carta libera, e devono essere sottoscritte dal contribuente.

» Laddove questi non sappia o non possa scrivere, la di lui incapacità deve essere attestata sulla dichiarazione da due persone conoscenti del medesimo. »

Alle ore 5, la Camera non è più in numero e il presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Ordine del giorno per domani.

Seguito della discussione della legge sull'imposta personale e mobiliare.

Elezione del presidente.

Progetto di legge per la strada ferrata da Torino a Susa.

I danni sofferti dagli abitanti di Borgo Dora, a misura che la commissione procede nelle sue investigazioni, risultano maggiori di quanto avrebbesi potuto credere a prima giunta, non tanto per la loro intensità, quanto per la loro estensione.

È noto che nel Borgo Dora abitano forse 14 mila individui bisognevoli di soccorsi. In seguito al disastro il lavoro, dal quale gli abitanti traggono i loro mezzi di sussistenza, rimase necessariamente per alcuni giorni sospeso; molti dovettero abbandonare le loro case minaccianti rovina e perdettero più giorni per trovarsi un ricovero altrove; altri ebbero guasti i loro istromenti di lavoro; in molte case la commozione prodotta dall'infortunio fu causa di malattie, per cui si trovano nell'abbandono intiere famiglie.

Sarebbe cosa troppo lunga l'enumerare le varie forme con cui si presentano le sventure che è d'uopo sollevare; intanto la commissione attende colla massima sollecitudine al suo officio, e al mezzogiorno dell'8 corrente aveva già soccorso 4331 individui, componenti 1443 famiglie.

— Le parole pronunciate nella tornata della Camera dei Deputati del 30 marzo scorso, dai signori dottori Demaria e Bertini in difesa dell'ordine medico, nell'occasione che veniva fatta relazione intorno ad alcune petizioni presentate alla Camera dal congresso medico d'Alessandria, hanno trovato eco nei comitati medici provinciali. Quello d'Alessandria, convocatosi il 14 aprile, nel mentre, a voti unanimi, dichiarava di rimanere fermo nei principii sanciti dal congresso generale del 1851, e di adoperarsi con ogni suo mezzo a diffondere detti principii ed a promuoverne l'attuazione, attestava la sua riconoscenza ai deputati Demaria e Bertini, proclamandoli benemeriti dell'umanità e dell'associazione medica.

— Con regio decreto del 5 maggio il collegio elettorale di Boves è convocato pel giorno 23 corrente, onde procedere ad una nuova elezione del suo deputato.

Occorrendo una seconda votazione, questa avrà luogo il giorno 26.

NOTIZIE DEL MATTINO

Firenze, 7 maggio. Il *Monitore Toscano* pubblica il seguente documento:

NOI LEOPOLDO SECONDO

per la grazia di Dio principe imperiale d'Austria, principe reale d'Ungheria e di Boemia, arciduca d'Austria, granduca di Toscana, ecc. ecc. ecc.

» Quando in mezzo agli straordinari avvenimenti, che in Italia e fuori si compievano, noi

deliberammo di concedere alla diletta nostra Toscana più larghe istituzioni politiche, promulgando il 15 febbraio 1848 lo Statuto fondamentale, non altro desiderio ci mosse se non quello di preservare il paese dalle commozioni onde era minacciato, di conformare la nostra maniera di governo con quella, che in altri Stati vicini, al tempo stesso, adottavasi, e di contribuire col nuovo sistema alla maggior prosperità dei nostri amatissimi sudditi.

» Ma l'esito non rispose ai desiderii comuni. I benefizi sperati non si raccolsero; i mali temuti non si sfuggirono; e l'autorità nostra disconosciuta da prima, e resa inabile ad operare il bene, dovè poi cedere alle violenze di una rivoluzione, la quale rovesciò insieme lo Statuto, e gittò la Toscana in mezzo alle più deplorabili calamità.

» Ristabilito indi a poco dal coraggio dei toscani rimasti a noi fedeli il governo legittimo, Noi ringraziando la Provvidenza, che consolava così le amarezze del nostro esiglio, accettammo il generoso fatto, riserbandoci a restaurare, non ostante la dolorosa esperienza, l'ordinamento politico da noi fondato nel febbraio 1848, in guisa per altro che non avesse a temersi la rinnovazione dei passati disordini.

» A raffrenare nondimeno le macchinazioni dei faziosi, sconcertate sì, ma non dome dal felice successo del 12 aprile 1849, fu necessario assicurare la quiete dello Stato con mezzi straordinari, ed a provvedere di poi in modo spedito ed efficace alla migliore amministrazione del paese, noi dovemmo riassumere l'esercizio di ogni potere, fino a tanto che le circostanze generali di Europa, e le condizioni di Toscana e d'Italia non consentissero di restaurare quel sistema di governo rappresentativo.

» Frattanto gravissimi avvenimenti si sono succeduti in Europa. La società ove più, ove meno, minacciata nelle sue basi, ha cercato e cerca la propria salvezza nel ripararsi sotto il principio dell'autorità libera e forte. E mentre già nella più gran parte d'Italia non resta omai traccia di governi rappresentativi, noi possiamo andar persuasi che la maggioranza stessa dei toscani, ricordevole della quiete e della prosperità lungamente godute, ed ammaestrata dall'infelice esempio, senta più presto il bisogno di sperare nel consolidamento della podestà e dell'ordine lo sviluppo di ogni ben essere del paese, di quello che desideri di veder risorgere forme di governo, le quali non consuonano nè colle patrie istituzioni nè colle abitudini del nostro popolo e fecero di sè mala prova nel breve periodo di loro esistenza.

» Or poichè il vero bene del paese esige, e le condizioni generali richiedono, che il governo dello Stato si costituisca sopra le basi stesse, sulle quali procedè fino al 1848, noi venuti perciò con animo tranquillo nella determinazione di promulgare le seguenti disposizioni, assicuriamo i toscani che continuerà ad essere, fin che la vita ci basti, la prima e più dolce cura per noi quella di promuovere nel nostro diletto paese ogni maniera di morali e civili vantaggi.

» Così Iddio ci soccorra, e ci afforzi ogni dì più la concorde fiducia dei nostri amatissimi popoli, mentre siamo consapevoli che col nuovo ordinamento politico della Toscana tornando ad ampliarsi le prerogative del potere, viene a farsi più grave il peso dei nostri doveri.

» Art. 1. Lo Statuto promulgato il 15 febbraio 1848 è abolito.

» Art. 2. Rientrando la regia autorità nella pienezza dei suoi poteri, i ministri, come consiglieri del principe, ed esecutori degli ordini suoi, tornano ad essere responsabili al gran duca, e certificano colla loro firma gli atti sovrani.

» Art. 3. Le materie di diritto pubblico enunciate nel titolo 1 dello Statuto predetto saranno regolate coi principii e con le norme resultanti dalle leggi ed osservanze, che erano in vigore nel granducato avanti la pubblicazione dello Statuto medesimo salvo quanto viene stabilito col presente decreto.

» Art. 4. Le leggi vigenti in materia di stampa saranno riprese in esame, all'effetto di stabilire quel sistema, che valga a guarentire efficacemente il rispetto dovuto alla religione, alla morale, e all'ordine pubblico.

» Art. 5. La guardia civica è definitivamente, e generalmente abolita.

» Art. 6. Il consiglio di Stato stabilito il 15 marzo 1848 è mantenuto, ma viene separato dal consiglio dei ministri.

» Una nuova disposizione regolerà con norme precise le sue attribuzioni.

» Art. 7. Il regolamento comunale eubblicato col decreto del 20 novembre 1849, e che fu posto in vigore in linea di esperimento, sarà preso in esame per subire quei cambiamenti, de'quali l'esperienza lo abbia fatto giudicare meritevole.

» Dato il 6 maggio 1852.

» LEOPOLDO.

Visto *Il pres. del cons. dei ministri*
G. BALDASSERONI.

Visto per l'apposizione del sigillo
Il ministro segretario di Stato
pel dipartimento di giustizia e grazia

(L. S.) N. LAMI. »

La premessa pubblicazione è il migliore argomento dell'insussistenza ed esagerazione di quelle voci che si sono sparse nel pubblico in questi ultimi trascorsi tempi, in proposito di cambiamenti che avessero voluto indursi alle antiche leggi del granducato.

Livorno, 8 *maggio*. Oggi fu qui pubblicato il decreto con cui il granduca di Toscana abolisce definitivamente lo Statuto. Quest'annunzio non fece grande impressione nel popolo essendo cosa già preveduta. Il *Conservatore Costituzionale* assunse il nuovo titolo di *Corriere dell'Arno*, il *Costituzionale* non si è ricevuto.

Il maresciallo Nobili, che qui venne per ispezionare il presidio austriaco, ripartì alla volta di Firenze.

(*Corrispondenza part. dell'* Opinione)

Parigi, 8 *maggio*. Dopo quanto vi scrissi nelle mie lettere del 4 e del 5 corrente riguardo alla dichiarazione dell'incaricato francese a Firenze, non vi farà specie di vedere la flotta francese comandata dall'ammiraglio La Susse nelle nostre acque del Mediterraneo.

I giornali ne parlano, ma meglio ancora è voce generale che questa flotta si trovi colà per dare appoggio a tale protesta, ed alcuni vogliono anche per promuovere una soluzione sugli affari di Roma, di cui il governo francese non si mostra punto soddisfatto.

Io non posso che ripetervi quanto già vi dissi, cioè che la Francia ha compreso che sarebbe un gran male per lei, se non si mostrasse favorevole all'Italia, e se non controbilanciasse l'influenza che cerca di acquistare l'Austria nella nostra Penisola.

I rigori contro i giornali continuano, molti di essi, che si pubblicano nei dipartimenti, vengono severamente ammoniti, altri sospesi.

Venne proibita l'introduzione del *Giornale di Ginevra*.

I signori Villemain e Cousin, professori al collegio di Francia, domandarono ed ottennero la loro pensione: si vuole che questa domanda sia stata loro insinuata da parte del governo.

Cinquecento sono gli operai impiegati in giornata per la costruzione della sala da ballo alla scuola militare.

Dopo i fuochi d'artificio, che avranno luogo il 12, come già vi scrissi, alle alture del Trocadero, il principe presidente riceverà alle Tuileries, e gli attori della commedia francese rappresenteranno sul teatro, in quel palazzo, *Madamigella della Seiglière*, che pone in ridicolo l'epoca della ristorazione (1815), indi gli attori dell'opera comica daranno *Le rendez-vous bourgeois*. In questo punto si sta ristorando quel teatro che aveva sofferto molte avarie il 24 febbraio 1848.

La principale decorazione dei fuochi d'artifizio riprodurrà l'arco di trionfo sulla piazza del Carrousel nelle proporzioni di una grandezza doppia del modello ricopiato.

I capi delle tribù arabe che si trovano a Parigi, attirano lo sguardo di tutti, e le belle signore non sono indifferenti a quelle tinte oscure, a quell'aspetto selvaggio. Essi si vedono dappertutto, ai Campi Elisi, all'Opera, al Circolo dei cavalli: gli usi europei hanno già influito però sopra di loro, essi portano guanti bianchi all'uso dei nostri eleganti, la quale eleganza contrasta assai coll'assieme del loro costume.

Eccovi l'ordine con cui marcerà la truppa nel defilè:

Il generale Magnan e il suo stato maggiore.

Le deputazioni delle scuole d'Artiglieria, Genio e Politecnica.

Il generale Corcelet, comandante tutte le truppe a piedi.

Gl'invalidi e veterani comandati dal generale Souboul.

Il generale Forey ed i battaglioni di cacciatori a piedi d'infanteria d'Africa, equipaggi di linea.

Il gen. Martin de Jourgon, infanteria leggera e marina, reggimenti Zouaves, legione straniera, 1ª divisione di Parigi;

Gen. Renault 2ª divisione di Parigi;

Gen. Levasseur 3ª divisione di Parigi;

Gen. Sallenave deputazioni del genio, compagnie d'armi, tamburi e musiche;

Gen. Hubert artiglieria di terra e di mare;

Gen. Letang comandante la cavalleria e tutti gli uffiziali deputati della scuola di cavalleria comandata dal gen. Guyon;

Gen. Le Pays de Bourjolly cavalleria leggera;

Gen. Grand cavalleria di linea;

Gen. Korte cavalleria di riserva e gendarmeria della Senna;

I generali di divisione soli si fermano davanti al principe presidente.

Tutti questi dettagli ve li do come li so; ma non vi scriverò che le cose più importanti, terminando il defilé a sole ore 4, e quindi non avendo molto tempo per la posta.

Borsa di Parigi.

A contanti.

Il 4 1/2 p. 0/0 chiuse a 011 40, rialzo 11 cent.

Il 3 p. 0/0 a 70 80, rialzo 10 cent.

A termine.

Il 4 1/2 p. 0/0 chiuse a 100 30, rialzo 10 cent.

Il 3 1/2 p. 0/0 a 70 70, rialzo 20 cent.

Il 5 p. 0/0 piem. (C. R.) rialzò da 96 40 a 76 75.

— Dispaccio telegrafico della *Gazzetta di Trieste*:

» *Vienna*, 8 *maggio*. L'imperatore di Russia è aspettato quest'oggi a mezzogiorno. È stato istituito un supremo dicastero di polizia immediatamente sottoposto al monarca, e a suo capo è stato nominato il generale Kempen finora ispettore superiore della gendarmeria. »

-- La *Gazzetta di Zagabria* annuncia che Omer bascià è stato richiamato dalla Bosnia, il medesimo è partito il 28 aprile verso mezzogiorno per Costantinopoli sulla via di Monastir e Salonichi. Il comando superiore nelle truppe ha assunto interinalmente Velieddin bascià, che era già prima generale di brigata.

Oltre il noto francescano Jukich si trovano ancora soltanto due Rajas negli arresti, gli altri sono già lasciati in libertà. Invece di Omer bascià si reca a Mostar Ibrahim bascià, sul di cui ricevimento si sono fatti molti preparativi.

BARTOLOMEO ROCCATI, *gerente*.

BORSA DI COMMERCIO

BOLLETTINO OFFICIALE *dei corsi accertati dagli agenti di cambio e sensali l'11 maggio 1852.*

CORSO AUTENTICO

FONDI PUBBLICI — Godimento	Per contanti — g. pr. dopo la b.	Per contanti — nella mattina	Pel fine del mese corrente — g. pr. dopo la b.	Pel fine del mese corrente — nella mattina	Pel fine del mese prossimo — g. pr. dopo la b.	Pel fine del mese prossimo — nella mattina
1819 5 0/0 . . 1 aprile .						
1831 id. . . . 1 gennaio						
1848 id. . . . 1 marzo.	95	95		95 75 pel 10		
1849 id. . . . 1 gennaio				97 pel 15		97 95 pel 15 (97 50 pel 20 (97 50 pel 30	97 50 pel 20
1851 id. . . . 1 dicembre.						
1834 Obbligazioni 1 gennaio						
1849 id. 1 aprile.						
1850 id. 1 febbraio						
1844 5 0/0 Sard. 1 gennaio						
FONDI PRIVATI						
Azioni Banca naz. 1 gennaio						
Id. di Savoia . . .						
Città di Torino 4 0/0 oltre l'int. dic.						
Città di Torino 5 50 0/0. 1 gennaio						
Città di Genova 4 0/0. . .						
Soc. del gaz antica 1 gennaio.						
id. nuova . . .						
Incendii a premio fisso 31 dic.						
Via ferr. di Savigliano 1 genn.			440		445	
Molini presso Collegno 1 giugno.						

CAMBI	per brevi scad.			per tre mesi		
Augusta . . .	252	1/4		251	1/2	
Genova sconto .	4	0/0				
Francoforte S. M.	208	3/4				
Lione	99	70		99		
Londra. . . .	25	37	1/2	25	27	1/2
Milano						
Parigi	99	70		99		
Torino sconto. .	4	0/0				

CORSO DELLE VALUTE

		Compra	Vendita
Doppia da L. 20 .	L.	20 03	20 06
Doppia di Savoia .	»	28 67	28 74
Doppia di Genova .	»	79 22	79 40
Sovrane nuove . .	»	35 05	35 14
Sovrane vecchie. .	»	34 85	34 94

Scapito dell'eroso misto 2 75 0/00.

(*I biglietti si cambiano al pari alla Banca*).

TIPOGRAFIA ARNALDI